

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22266 Anno 2016

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: VELLA PAOLA

Data pubblicazione: 03/11/2016

ORDINANZA

sul ricorso 19817-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L' AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

MARINO MARIA ANNA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 2395/35/2014 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di PALERMO del 24/06/2014,
depositata il 23/07/2014;

7631
16



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Iva, Irpef ed Irap dell'anno di imposta 2005, con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta la *“violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché in relazione all'art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.”*, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che *“nella quantificazione del reddito si debba tener conto, in assenza di elementi certi di riscontro, di un'incidenza percentuale dei costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati”*, procedendo pertanto a calcolare l'incidenza percentuale dei *“costi occulti”* – in misura pari a quella emergente dalla stessa dichiarazione dei redditi della contribuente oggetto di verifica (87,72%) – dopo aver stigmatizzato la condotta dell'Ufficio, che non aveva *“fornito elementi utili”* al riguardo.

2. Con il secondo censura la *“violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 2697 c.c. nonché in relazione all'art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.”* per avere la CTR *“ritenuto che fosse onere dell'Ufficio provare l'insussistenza dei costi occulti laddove, in realtà, tale onere grava sul contribuente”*.

3. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, negli accertamenti di tipo induttivo – come per le movimentazioni bancarie di cui al d.P.R. n. 600/73, art. 32 – l'amministrazione è tenuta a ricostruire la situazione reddituale complessiva del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative del reddito, purché esse *“siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, ovvero siano state*

6



indicate e dimostrate dal contribuente” (Cass., sez. V, n. 8811/16; cfr. Cass. nn. 6332/16, 4314/15, 25317/14, 20679/14, 5192/11, 3995/09).

5. E' stato al riguardo precisato che, secondo le regole probatorie che governano la materia, *“se compete all'ufficio provare in base ad un quadro di presunzioni gravi, precisi e concordanti l'esistenza in capo al contribuente di attività non dichiarate ovvero l'inesistenza di passività dichiarate che alterano il risultato reddituale e generano un debito tributario, è per contro onere della parte che voglia confutare fruttuosamente gli esiti”* della verifica (cfr. art. 32, co. 1, n. 2, d.P.R. cit.) *“fornire prova che essi non trovano un riscontro attendibile in quanto smentiti, se non da prove piene, quantomeno da elementi probatori provvisti della stessa efficacia di quelli di cui si è valso il fisco”*, e quindi *“anche nell'ipotesi in cui la parte intende circoscrivere la pretesa esercitata nei suoi confronti, deducendo che l'ammontare dei ricavi determinato induttivamente debba essere ridotto delle spese occorse per la loro realizzazione”*, sicché, *“in difetto di prova, l'abbattimento dei ricavi in ragione di costi non dimostrati non può essere operato presuntivamente d'ufficio, senza che in ciò sia ravvisabile un lesione del principio della capacità contributiva, in quanto esso non dispensa la parte dall'onere probatorio che le incombe”* (da ultimo, Cass. sez. V, sent. n. 8811/16 cit.).

6. Il ricorso merita quindi di essere accolto, con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Sicilia per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 22 settembre 2016

Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo

b